

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

OGGETTO: L.R. 20/2003 art. 24 - Estensione dell'intervento previsto dalla DGR 586 del 22/4/2011 e dalla DGR 765 del 30/05/2011 alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 mediante sostegno al sistema delle garanzie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Accesso al credito e finanza, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lett. d) della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;


Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

1. L'operatività dell'intervento del fondo di garanzia di secondo grado costituito con DGR 586 del 22/04/2011 e s.m.i., è esteso ai finanziamenti richiesti dalle PMI per far fronte ai danni subiti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012, secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. La Società Regionale di Garanzia Marche s.c.p.a., gestore del fondo, è autorizzata a provvedere alla operatività di cui al punto 1, secondo le modalità già utilizzate per l'intervento indicato nella DGR 586/11 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Elisa Moroni)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Gian Mario Spacca)



Y

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale 28.10.2003 n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione";
- D.G.R. n. 586/2011: "L.R. 20/03, art. 24 – Intervento straordinario a sostegno dell'accesso al credito e alle garanzie delle PMI danneggiate dall'evento alluvionale del 1-6 marzo 2011"
- D.G.R. n. 765 del 30/05/2011 "L.R. 20/03, art. 24 – Intervento straordinario a sostegno dell'accesso al credito e alle garanzie delle PMI danneggiate dall'evento alluvionale del 1-6 marzo 2011" – Disposizioni attuative degli interventi;
- D.D.P.F. Accesso al credito e finanza n. 20/ACF del 22/06/2011 recante "DGR 586/2011: Interventi straordinari per l'alluvione 1-6 marzo 2011. Procedura negoziata senza previa di un bando di gara (art. 57 D. lgs. 163/06): affidamento alla S.R.G.M. del fondo di garanzia di secondo grado";
- Contratto Regione Marche – SRGM, stipulato in data 7 luglio 2011, Rep. N. 1181;
- D.D.P.F. Accesso al credito e finanza n. 23/ACF dell'11/07/2011 recante "Intervento straordinario a sostegno delle PMI danneggiate dall'alluvione del 1-6 marzo 2011 – Liquidazione alla Società Regionale di Garanzia Marche della somma di € 2.000.000,00 – cap. 20806151, bilancio 2011"

MOTIVAZIONE

Nel mese di febbraio 2012 la Regione Marche è stata investita da una eccezionale ondata di maltempo. Le nevicate, di eccezionale intensità, hanno riguardato l'intero territorio regionale, con perdita di vite umane, significativi blocchi della circolazione stradale, ferroviaria e del trasporto aereo e l'interruzione delle attività produttive anche a seguito di cedimenti strutturali, tanto che con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27.12.2001, n. 286.

Notevoli sono le segnalazioni di danni all'apparato produttivo che stanno pervenendo ai Comuni.

Con DGR n. 586 del 22/04/2011 e DGR n. 765 del 30/05/2011 la Giunta Regionale ha dettato gli indirizzi per un intervento straordinario a sostegno dell'accesso al credito e alle garanzie delle PMI danneggiate dall'evento alluvionale del 1-6 marzo 2011.

Uno degli interventi riguarda la riassicurazione, tramite un apposito fondo, dei confidi che concedono garanzie a favore delle imprese che chiedono l'attivazione di un finanziamento chirografario, per far fronte alle necessità di ripristino della attività produttiva. La riassicurazione consente una copertura della garanzia dei confidi superiore alla norma e ciò ha facilitato non poco la concessione del finanziamento da parte degli istituti di credito.

L'attuazione dell'intervento è stata affidata alla Società Regionale di Garanzia Marche s.c.p.a. con la procedura prevista dall'art.57 del D.Lgs. 163/06, 2° comma, lettera c), ricorrendone le condizioni, a seguito dell'adozione del D.D.P.F. n. 20/ACF del 22/06/2011.

Con il suddetto decreto è stato anche impegnata la somma di € 2.000.000,00 sull'UPB 2.08.06, capitolo n. 20806151 del bilancio di previsione 2011.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

Con successivo DDPF 23/ACF dell'11/07/2011 è stato liquidato alla SRGM Marche l'intero importo di € 2.000.000,00 a carico del capitolo n. 20806151 del bilancio di previsione 2011.

Considerato che l'intervento attivato per l'evento alluvionale del marzo 2011 è giunto a conclusione e che il Fondo di garanzia di secondo grado alla data attuale ha ancora una disponibilità operativa pari a € 1.634.750,00, si ritiene che esso possa essere utilizzato per finalità analoghe a quelle per cui è stato istituito, vale a dire a garanzia di secondo grado per far fronte alle richieste di finanziamento delle PMI ai fini della ricostruzione degli immobili e degli impianti danneggiati dall'eccezionale avversità atmosferica di febbraio 2012.

Al fine di garantire l'avvio del nuovo intervento del Fondo con la massima tempestività, è stata richiesta alla Società Regionale di Garanzia Marche con nota del 17/02/2012, n. 92897, formale accettazione all'estensione dell'operatività del Fondo, anche in considerazione delle numerose segnalazioni di danni all'apparato produttivo nel frattempo intervenute alle amministrazioni comunali.


SRGM ha fornito formale accettazione con nota di pari data.

L'attività da svolgersi da parte della Società Regionale di Garanzia Marche è regolata dal contratto, Rep. N. 1181, stipulato in data 07/07/2011.

Le modalità attuative e le procedure di presentazione, sulla scorta di quelle previste dalla DGR 586/11 e dalla DGR 765/2011, vengono descritte nell'allegato 1.

In considerazione del fatto che l'importo di € 2.000.000,00 è stato interamente liquidato con il citato DDPF 23/ACF dell'11/07/2011 alla SRGM, dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Roberta Maestri)



VISTO

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
ACCESSO AL CREDITO E FINANZA
(Dott. Rolando Amici)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Rolando Amici)





seduta del
20 FEB 2012

pag. 5

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

La presente deliberazione si compone di 8 n. pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Elisa Moroni)

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

**Intervento straordinario per eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012
mediante sostegno al sistema delle garanzie alle PMI**

MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Caratteristiche dell'intervento

Garanzia di secondo grado per il finanziamento necessario alla copertura dei danni emergenti dell'impresa a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012.

Per danno emergente si intende il depauperamento del danneggiato avente ad oggetto beni, ma anche diritti, valutabili economicamente, di cui il danneggiato era già in possesso al momento dell'evento e per il quale è possibile una stima, quali:

- a) danno a impianti, strutture, macchinari e attrezzature;
- b) danno alle merci deperibili, deperite o distrutte e non utilizzate, ne' più utilizzabili;
- c) sospensione dell'attività produttiva.

Stanziamento

Utilizzo del Fondo costituito a seguito della DGR 586/11 e s.m.i. presso la Società Regionale di Garanzia Marche pari ad € 1.634.750,00 per la riassicurazione dei confidi.

Regime di aiuto: de minimis .

Soggetti beneficiari

Sono destinatari dell'intervento le micro, piccole e medie imprese, fatta eccezione per le imprese agricole, così individuabili ai sensi della normativa comunitaria, aventi sede operativa nella Regione Marche, che hanno provveduto ad inoltrare formale segnalazione di danno al Comune.

Tipologia dei finanziamenti ammissibili

Il finanziamento ammissibile, intendendo per esso qualsiasi operazione chirografaria, deve essere pari al valore dei danni subiti.

E' ammissibile anche una quota pari al 20% dello stesso valore per riavvio dell'attività.

I danni subiti sono quelli denunciati al Comune entro la data del 28/02/2012. Sono considerate utili ai fini delle provvidenze anche segnalazioni al Comune successive, e comunque entro il 30/4/2012, purché sia documentabile una analoga informazione sui danni prodotta ad una qualsiasi pubblica amministrazione entro la data indicata (28/02/2012).

Il Comune provvede a certificare l'avvenuta denuncia del danno.

Il finanziamento minimo ammissibile è pari a € 10.000,00.

Il finanziamento ammissibile potrà essere assistito da garanzia di primo grado tra 50% e 80%, con riassicurazione presso il fondo regionale pari al 70% se la garanzia è concessa da un confidi iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (D.Lgs n. 385 del 1993), pari al 60% per i confidi di cui all'art. 106.

Il periodo massimo di copertura è di 5 anni.

Il Fondo risponde delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie.

12

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

Nella richiesta di garanzia dovranno essere indicati con autocertificazione :

- a) i dati dell'attività di impresa;
- b) l'elencazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature danneggiate;
- c) la descrizione del danno alle strutture;
- d) l'elencazione e la quantità delle merci deperite o deperibili o distrutte;
- e) il numero dei giorni di sospensione dell'attività;
- f) la tipologia del finanziamento;
- g) l'importo del danno subito;
- h) l'eventuale indennizzo assicurativo;
- i) il finanziamento richiesto.

Nel caso in cui i danni siano superiori a 25.000 Euro, alla domanda deve essere allegata una perizia giurata redatta da un professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio.

Qualora i danni subiti siano coperti da polizze da parte di compagnie assicuratrici, il finanziamento ammissibile è decurtato del valore dell'indennizzo assicurativo.

Modalità di intervento

- 1) Accesso alla riassicurazione: i Confidi provvedono ad accreditarsi, se non già accreditati per l'intervento relativo all'alluvione 2011, presso il gestore del fondo di riassicurazione con la prima pratica entro 30 gg. dalla pubblicazione delle presenti disposizioni;
- 2) per la procedura di riassicurazione, si segue quanto indicato per il Fondo di Garanzia Marche.

Costi ed operazioni complementari

Il Fondo opera gratuitamente nei confronti delle imprese e dei Confidi.

Copertura delle perdite

Il Fondo risponde delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie.

La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado, per le operazioni autorizzate sarà pari al 10 % del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.

Ammissione alla garanzia di secondo grado

Alla ammissione alla garanzia del Fondo provvede il Comitato Tecnico, già costituito presso il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro con DDS n. 19/S11 del 27/03/2009 e s.m.i.

Procedimento istruttorio

Il termine per la presentazione telematica di ogni pratica scade irrevocabilmente entro 90 giorni dopo la data di erogazione del finanziamento, e comunque entro il 31/07/2012.

Il Confidi di primo grado, una volta compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attesta al gestore del fondo il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado.

Il Gestore del Fondo verifica, in ordine cronologico di ricezione, la documentazione ricevuta, integra l'istruttoria con tutte le eventuali informazioni a sua disposizione, accerta la disponibilità del Fondo e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun confidi di primo grado.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
188

Il Comitato Tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, autorizza il confidi di secondo grado ad impegnare le risorse del Fondo quale garanzia di secondo grado per le singole pratiche presentate dal confidi di primo grado.

Il Gestore del Fondo provvede a comunicare l'avvenuta copertura; il confidi di primo grado è tenuto a comunicare alla banca ed all'impresa che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo.

Attività di controllo e revoca del contributo

1. La Regione si riserva, di effettuare controlli a campione nella misura minima del 5% delle aziende beneficiarie, tramite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e sul corretto utilizzo del finanziamento garantito.
2. Qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti.

